

D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311.

Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Visto l'art. 56 della *legge 29 dicembre 1990, n. 428*, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come «recipienti» e aventi le seguenti caratteristiche:

a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

b) il recipiente è costituito:

da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani.

L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;

oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente ($PS \times V$) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;

d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a $-50^{\circ}C$ e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a $300^{\circ}C$ per i recipienti in acciaio e $100^{\circ}C$ per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.

2. Condizioni per l'immissione sul mercato e l'utilizzazione.

1. È consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione dei recipienti, purché, a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

2. Dal 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei recipienti sono condizionate al rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti.

3. Requisiti di sicurezza.

1. I recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato 1.

2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x 1 devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo 1 del *regio decreto 12 maggio 1927, n. 824*, e successive modifiche e integrazioni, e devono recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato II, eccetto la marcatura CE (1) di cui all'art. 4.

3. È consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui al comma 2 fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo comma 2.

(1) L'art. 1, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV, ha disposto che nel presente decreto l'espressione «marchio CE» deve essere sostituita dall'altra «marcatura CE».

4. Marcatura CE.

1. I recipienti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere commercializzati solo se muniti della marcatura CE (2), apposto con le modalità di cui agli articoli 10 e 12.

2. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato II. La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo di cui all'articolo 7. (3)

3. La marcatura CE (2), nonché le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.

3-bis. È vietato apporre sui recipienti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.(4)

3-ter. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei recipienti prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.(4)

(2) L'art. 1, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV, ha disposto che nel presente decreto l'espressione «marchio CE» deve essere sostituita dall'altra «marcatatura CE».

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2 *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

5. Presunzione di conformità.

1. Si presumono conformi alle prescrizioni ed in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti muniti di marcatatura CE.(5)

2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Qualora i recipienti siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatatura CE, quest'ultima indica che il recipiente si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatatura CE indica soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.(5)

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

6. Misure amministrative per la sicurezza delle persone e dei beni.

1. Nel caso in cui un recipiente, munito della marcatatura CE (6) ed usato conformemente alla propria destinazione, possa compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di altre amministrazioni, di concerto con i Ministeri competenti, all'adozione di ogni misura utile per l'eventuale ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione sul mercato. Il provvedimento è notificato immediatamente agli interessati e deve contenere l'indicazione dei mezzi di ricorso. Di esso viene data comunicazione motivata alla Commissione ed agli Stati membri della CEE, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

(6) L'art. 1, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV, ha disposto che nel presente decreto l'espressione «marchio CE» deve essere sostituita dall'altra «marcatatura CE».

7. Organismi autorizzati.

1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda è fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché di concerto con il Ministro dell'interno quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui al comma 1, al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonché le modifiche od eventuali revoche della designazione.(7)
6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.
7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi.
8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informerà gli altri Stati membri e la Commissione CEE.

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

8. Obblighi per recipienti pericolosi.

1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x 1, fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, a sua scelta:
 - a) informarne un organismo autorizzato di cui all'art. 7 che, in base alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione;
 - b) ovvero sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente.
2. Se i medesimi recipienti sono fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 5, comma 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre alla certificazione CE di cui all'art. 9 un modello di recipiente.
3. I recipienti fabbricati conformemente alle norme di cui all'art. 5, comma 1, oppure al modello approvato, prima di essere immessi sul mercato devono essere sottoposti:

- a) alla verifica CE di cui all'art. 10, se il prodotto PS x V è superiore a 3.000 bar x 1;
- b) a scelta del fabbricante, se il prodotto PS x V è inferiore o pari a 3.000 bar x 1 e superiore a 50 bar x 1:
- 1) alla dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 12;
 - 2) oppure alla verifica CE di cui all'art. 10.
4. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai precedenti commi sono redatti nella lingua dello Stato membro in cui risiede l'organismo autorizzato o in una lingua da quest'ultimo accettata.

9. Certificazione CE.

1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che un modello di recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità ad un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve risiedere nella Comunità europea.
3. La domanda deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti;
 - b) la documentazione tecnica di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.
4. La domanda è corredata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista.
5. L'organismo autorizzato esamina dapprima la documentazione tecnica di costruzione, indi il recipiente e verifica se lo stesso è stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e se è affidabile nelle condizioni di servizio previste; lo sottopone quindi a prove ed esami per accertarne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'allegato I.
6. Se i risultati sono positivi, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato di certificazione CE del modello, corredato dalle conclusioni dell'esame e dall'indicazione di eventuali altre condizioni da rispettare, nonché delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello approvato.
7. L'attestato di certificazione è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. L'organismo autorizzato che motivatamente rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri organismi autorizzati.

10. Verifica CE.

1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni recipiente previa verifica della sua conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 ovvero alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal fine il fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformità.

2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante:

a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II;

b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto;

c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 9 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, la documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II.

3. Ai fini della verifica della conformità del recipiente ai requisiti l'organismo di cui all'articolo 7:

a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2, verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica, ad una pressione P_h pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità, ovvero una prova pneumatica di pari efficacia, e alla medesima pressione di prova, secondo procedure di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al punto 2.1.2 dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare la conformità alle relative prescrizioni.

4. Per i lotti per i quali sia stata accertata la conformità, l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

5. Il fabbricante, o il suo rappresentante, deve conservare e presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo.

6. Tutti i recipienti del lotto che ha ottenuto il certificato di conformità possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica. Se un lotto è rifiutato, l'organismo competente ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della adozione delle misure appropriate volte ad evitarne

l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto dei lotti sia frequente, l'organismo può decidere di sospendere la verifica statistica, informandone il predetto Ministero.

7. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.(8)

(8) Così sostituito dall'art. 5, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

11. Relazione del fabbricante.

1. Il fabbricante di recipienti, prima di avviare la produzione, deve trasmettere all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o l'attestato di idoneità una relazione sui procedimenti di fabbricazione, nonché l'insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che intende adottare per garantire la conformità dei recipienti ai requisiti essenziali di sicurezza o al modello approvato.

2. La relazione deve contenere:

a) una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati per il tipo di costruzione;

b) un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove appropriate da eseguirsi nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze;

c) l'impegno ad eseguire le prove conformemente a quanto dichiarato, nonché ad effettuare una prova idraulica oppure, dietro autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una prova pneumatica, ad una pressione di prova P_h pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato; tali prove debbono essere eseguite sotto la responsabilità di personale qualificato, funzionalmente indipendente dai servizi incaricati della produzione, che dovrà impegnarsi a fare in merito una relazione per ogni lotto da inviare all'organismo autorizzato;

d) l'indicazione dei luoghi di fabbricazione e deposito e la data di inizio della produzione.

12. Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE.

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:

a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);

b) ad un modello approvato.(9)

2. La sorveglianza CE è effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale è stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a).

3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la

documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneità ed una relazione sugli esami e prove eseguiti.

4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE.

4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispose le istruzioni in conformità al punto 2 dell'allegato II. Esso è soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1(10).

4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato può rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. (10)

(9) Comma così sostituito dall'art. 6, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

(10) Comma aggiunto dall'art. 6, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

13. Esame della relazione.

1. Qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o di idoneità, prima dell'inizio della produzione, esamina la relazione di cui all'art. 11 e la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, onde attestarne l'idoneità.

14. Informazioni da parte dell'organismo autorizzato.

1. Quando l'organismo autorizzato constata che la marcatura CE (11) è stata opposta indebitamente sui recipienti, ne informa i Ministeri di cui all'art. 7, comma 2, per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa la Commissione e gli altri Stati membri della CEE. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

(11) L'art. 1, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV, ha disposto che nel presente decreto l'espressione «marchio CE» deve essere sostituita dall'altra «marcatura CE».

14-bis. Verifiche e controlli.

1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.

2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine agli organi

preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.

3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonché, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto, previa verifica della loro conformità alle norme UNI-EN della serie 45000.(12)

(12) Aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

14-ter. Ritiro dal mercato.

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformità CE.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benché muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.

3. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonché qualora vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto stesso.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalità ed il termine entro cui si può ricorrere.(13)

(13) Aggiunto dall'art. 8, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV.

15. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone la marcatura CE (14) indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione con la marcatura CE (14) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni, salvo che il fatto costituisca reato.

3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marcatura CE (14) e delle iscrizioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventimilioni (15)

(14) L'art. 1, *D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42*, riportato al n. LV, ha disposto che nel presente decreto l'espressione «marchio CE» deve essere sostituita dall'altra «marcatura CE».

(15) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, *D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto *D.Lgs. n. 274/2000*.

16. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.